N. R.G. 9723/2020

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale

e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Angela Baraldi	Presidente rel.
dott. Francesca Neri	Giudice
dott. Rada Vincenza Scifo	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 30 novembre 2020
nel procedimento iscritto al n. r.g. **9723/2020** promosso da:

A[redacted] (C.F. [redacted]T) con il patrocinio dell'avv. URBINATI PAOLA e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA SIGISMONDO 75 47900 RIMINIpresso il difensore avv. URBINATI PAOLA

RICORRENTE

contro

MINISTERO INTERNO (C.F. 97149560589) con il patrocinio dell'AVVOCATURA STATO DI BOLOGNA

RESISTENTE

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 12.08.2020 [redacted]H, nata in Ghana il [redacted], ha impugnato il parere sfavorevole n.ID BO0003249 emesso in data 20.11.2019 dalla Commissione Territoriale e il successivo provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari del Questore di Bologna del 02.04.2020 notificato in data 25.07.2020.

Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, in via subordinata la protezione sussidiaria, in via ulteriormente subordinata un permesso di soggiorno ex. art. 32 co. 3 D.Lgs. 25/2008, previo annullamento del provvedimento impugnato.

Per chiarezza espositiva si premette che la ricorrente, nel corso del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, innanzi alla commissione territoriale,

aveva dichiarato di aver lasciato il Ghana dopo che il marito, il Sig. S[redacted]ed, aveva cercato riparo in Libia accusato di essere omosessuale. I membri della comunità religiosa di appartenenza del marito, Mash Allah, avevano infatti cominciato a minacciarla, accusandola di essere a conoscenza dell'omosessualità del marito e degli affari di quest'ultimo. Anche la famiglia del Sig. Mohammed, che non ne aveva accettato l'orientamento sessuale, aveva iniziato ad umiliare e perseguitare la Sig.ra[redacted]. A fine 2012 decideva quindi di lasciare il Ghana per paura che potesse esserle fatto del male, raggiungendo il marito in Libia.

La Commissione Territoriale ha ritenuto inverosimile e non credibile il racconto della ricorrente, escludendo, altresì, la configurabilità del rischio di danno grave nel senso indicato dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, nonché la sussistenza dei presupposti per la concessione di un permesso ex art. 5, comma 6 del D.Lgs. 286/1998. Impugnato il provvedimento in sede giurisdizionale, il Tribunale, con un accoglimento parziale del 12/07/2017 (provvedimento rg. n. 3502/2017), le aveva riconosciuto un permesso per motivi umanitari, valorizzando che la ricorrente era coniugata dal 2009 con [redacted]d [redacted], che in data 21.12.2016, a Bologna, era nato loro un figlio, cui è stato dato il nome di M[redacted]s, riconosciuto da entrambi, e che con l'ordinanza del 19/06/2017 RG n. 3488/2017 era stato riconosciuto al marito della ricorrente e padre del bambino, il permesso di soggiorno per motivi umanitari (considerando che "*la peculiare situazione familiare del ricorrente che vede riunita in Italia la propria famiglia composta tra l'altro da un figlio in tenerissima età tratteggia una condizione di particolare vulnerabilità per il ricorrente stesso, nell'ottica della salvaguardia dell'unità familiare e nella prospettiva di tutelare l'interesse superiore del minore a crescere ed essere accudito da entrambi i genitori*"). Di conseguenza, il giudice riteneva che non riconoscere il permesso di soggiorno alla ricorrente avrebbe per lei significato "*far ritorno in Ghana senza marito e con il bambino cui provvedere da sola, oppure lasciare in Italia figlio e marito e tornare sola. Entrambe le suddette ipotesi rappresentano, a parere di questa giudice, un danno per il benessere psico-fisico di una madre e di bambino di neanche sette mesi*".
Veniva quindi rilasciato alla ricorrente dalla Questura un permesso per motivi umanitari dal 10.08.2019 al 07.07.2019.
La Questura di Bologna, a seguito della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, aveva ricevuto il parere sfavorevole della Commissione territoriale ("*le ragioni che avevano indotto al tempo al rilascio del prefato permesso erano connesse esclusivamente ai danni che il rientro in Ghana della sig.ra [redacted] avrebbe potuto provocare al benessere psico-fisico di una madre e di un bambino di neanche sette mesi; che la Questura di Bologna ha informato che da consultazione della banca dati SILER ella risulta aver lavorato dal 23/09/2017 al 31/12/2017 e che dall'interrogazione in banca dati S.D.I. non si rilevano precedenti ostativi al rinnovo del titolo di soggiorno in questione; che in sede di rinnovo del permesso di soggiorno pur avendone la possibilità, non ha prodotto documentazione a supporto dell'integrazione sul territorio e non ha fornito elementi utili tali da far ritenere sussistenti i presupposti di cui al richiamato articolo 19 commi 1 e 1.1*").

Successivamente, veniva notificato alla ricorrente il provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno del Questore di Bologna, del 02.04.2020, adottato in conformità al parere.

Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante lamentando la violazione dell'art. 8 D.Lgs. 25/08, per aver omesso, la Commissione territoriale e il Questore, la valutazione del rischio di persecuzione e tortura in caso di rientro in Ghana – deducendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status e della protezione sussidiaria – e per aver omesso la disamina del percorso di integrazione della ricorrente – deducendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale; infine ha evidenziato la sussistenza di nuovi elementi (segnatamente, il suo essere una madre sola) tali da riconoscere alla ricorrente di una forma di protezione — insistendo per l'accoglimento delle domande.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio il Ministero convenuto, contestando la fondatezza della domanda attrice della quale ha chiesto il rigetto.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti del 26 novembre 2020, è stata disposta l'audizione della ricorrente che ha dichiarato a questo Giudice in lingua italiana:

'vivo con un'amica; lei paga l'affitto. La mia amica ospita me e mio figlio. Tra poco mio figlio compie 4 anni. Va all'asilo. Io vengo aiutata da una signora che si chiama Elisabetta che mi porta del cibo. Sto frequentando un corso professionalizzante. Ho fatto l'interprete per la squadra mobile.
Fino a che sono stata regolare avevo il medico e sia io che il bambino abbiamo usufruito di tutto quello che ci serviva. Mio figlio è stato regolarmente vaccinato.
La figlia che ho in Ghana la tiene una mia amica. Adesso non la sento più. La mia amica non risponde.
Si dà atto che la ricorrente si commuove.
Ogni tanto mio marito mi chiama perché vuole notizie del bambino.
Non voglio tornare nel mio Paese perché là non ho più nessuno. Mio padre è morto.
Mia figlia ora ha otto anni'.

Il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso evidenziando la rilevanza della modifica apportata all'art. 19 DL 130/2020 entrato in vigore dopo il deposito del ricorso.
Agli atti risulta prodotta la seguente documentazione: parere sfavorevole commissione; rigetto Questura Bologna; verbale audizione; atto nascita figlio; rigetto Commissione; ricorso Tribunale; accoglimento umanitaria Tribunale; Umanitaria marito; corso italiano; partecipazione volontariato; incarico interprete; richiesta rinnovo permesso; rapporto di Amnesty International del 2020; rapporto di Institution Study Gender del 2020; estratto codice penale Ghanese; contratto lavoro 2017; relazione assistenza sociale minori Comune di San Lazzaro; relazione Community Center Bologna; certificato frequenza corsi professionalizzanti Insieme per il lavoro; certificato iscrizione scolastica minore.

Preliminarmente va ribadito che oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32 comma 3 del D.L.vo 25/2008, nella formulazione vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 113/2018, convertito in legge, posto che nella specie il rinnovo riguarda permesso di soggiorno per motivi umanitari, originariamente rilasciato ai sensi dell'art. 5, comma 6, del TU Immigrazione, ma valido fino al 7.7.2019 e dunque in corso di validità alla data di entrata in vigore del D.L. 113/2018.

Ne consegue l'applicabilità dell'art. 19 ter del D.L.vo 150 del 2011, come introdotto dal citato decreto, con la conseguente applicabilità del rito sommario di cognizione ma di competenza collegiale, in considerazione della natura e della motivazione del provvedimento impugnato e vertendosi in ipotesi di controversia riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia "*in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*", come modificato dal D.L. 113/2018).

Nel merito va innanzitutto osservato che, vertendosi in ipotesi di permesso di soggiorno in corso di validità al momento dell'entrata in vigore del D.L. 113/2018, ed essendo l'ipotesi in esame espressamente contemplata dall'art. 1, comma 8, del D.L. 113/2018, non è nella specie applicabile la disciplina contemplata dall'art. 5, comma 6, del TU Immigrazione, abrogata dalla citata normativa, dovendosi aver riguardo alla scadenza del permesso originariamente rilasciato.
La disciplina applicabile è, quindi, quella di cui all'art. 32, comma 3, del D.L.vo 25/2008, nella formulazione vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 113/2018.

Ciò posto, deve innanzitutto chiarirsi che le domande di protezione internazionale avanzate in questa sede sono evidentemente inammissibili.
Avverso il provvedimento della Commissione territoriale che nega la protezione internazionale è senz'altro possibile proporre ricorso all'autorità giudiziaria ed avanzare domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Ma nel caso di specie impugnato è il decreto del Questore con cui si nega il rinnovo della protezione umanitaria, dopo aver acquisito il mero parere – sfavorevole – della Commissione territoriale.
In ogni caso nell'ambito del presente procedimento non è certamente consentito rivalutare le circostanze già ritenute inattendibili dalla Commissione territoriale e dal giudice nell'ambito dei procedimenti (rispettivamente, amministrativo e giurisdizionale) che hanno preceduto quello in corso. Non possono dunque costituire oggetto di nuova valutazione i profili dedotti, riguardanti il rischio di persecuzione in relazione alla vicenda originariamente narrata dalla ricorrente, trattandosi di vicenda già valutata dalla Commissione che, nel ritenerne l'inattendibilità, aveva espressamente escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, decidendo di non riconoscere tale forma di protezione; peraltro anche in sede giurisdizionale l'autorità adita aveva ritenuto insussistente la protezione internazionale, riconoscendo la sola umanitaria: il che preclude ogni ulteriore e diversa valutazione sul

punto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 nella sua formulazione previgente. Si tratta di casi di non refoulement per ipotesi astrattamente riconducibili al rifugio e alla protezione sussidiaria in cui tuttavia sussiste una condizione ostativa; non potendosi espellere lo straniero per non violare il principio di *non refoulement* sancito dalle norme sopraindicate, si riconoscerà tale forma di protezione. Non è chi non veda come il caso di specie sia al di fuori delle ipotesi contemplate.
La conclusione muta invece rispetto alla domanda di protezione speciale, avuto riguardo all'entrata in vigore, dopo il deposito del ricorso, del decreto del 21 ottobre 2020 n. 130/2020 che ha modificato l'art. 19 D.lgs 286/98, il quale, nella nuova formulazione, prevede al co. 1.1: "*[...] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine*".

Le modifiche di cui all'art. 19 comma 1 D.lgs 286/98 sono da considerarsi – ex art. 15 DL 130/2020 – direttamente applicabili ai procedimenti pendenti avanti alle sezioni specializzate dei tribunali.

La domanda cui rispondere è dunque la seguente: esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della ricorrente?

L'analisi della portata del diritto al rispetto della «vita privata e familiare» deve necessariamente muovere dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., tra tutte, Corte cost., n. 202/2013) e della Corte EDU (cfr, tra le altre, Corte EDU, Cherif e altri c. Italia, 7 aprile 2009, ric. n. 1860/07), per cui il sindacato di ragionevolezza e proporzionalità del bilanciamento richiesto dall'art. 8 CEDU impone di valutare attentamente tutti gli elementi del caso concreto, escludendo qualsiasi automatismo.
Come si ricorderà, l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dispone: « *1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.*».

Ebbene, l'art. 8 non configura un diritto avente carattere «assoluto» e incondizionato, prevedendo la necessità di un ragionevole contemperamento tra più esigenze concorrenti. All'impegno di carattere negativo degli Stati, si sommano gli obblighi positivi di adottare

misure atte a garantire il rispetto effettivo della «vita familiare e della vita privata». Nell'adempiere ad entrambi gli obblighi (positivo e negativo), lo Stato ha il difficile compito di individuare un giusto equilibrio tra i concorrenti interessi generali e dei singoli. Nella recente novella il legislatore, prevendendo una nuova ipotesi di non refoulement nel caso in cui il rimpatrio comporti la lesione della vita privata o familiare, delega la valutazione concreta della comparazione degli interessi in gioco (e vedremo quali sono) all'autorità amministrativa, prima, e all'autorità giurisdizionale, poi.

Non è possibile esaustivamente definire cosa si intenda per «vita privata». La sua natura necessariamente ampia e fluida non consente di formulare una nozione soddisfacente; analizzando la giurisprudenza di Strasburgo si può raccogliere un'elencazione casistica, in quanto tale suscettibile di continui ampliamenti evolutivi. Per quanto rileva in questa sede si può quanto meno richiamare il «diritto ad allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno»: diritto afferente, come specifica la Corte, al concetto stesso di «identità sociale» (Corte EDU, Narjis c. Italia, 14 gennaio.2019, ric. 57433/15). Si tratta, in buona sostanza, di un concetto che comprende e tutela i legami sociali e culturali con il Paese di adozione.

Quanto alla nozione di «vita familiare» la Corte Edu le ha conferito un significato più ampio di quello tradizionale, attribuendo agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela, ritenendo, tra gli altri, l'applicabilità dell'art. 8 in presenza di un legame familiare anche solo «di fatto» e che "anche una «vita familiare progettata» non debba essere per ciò solo totalmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 8" (Sentenza 4 luglio 2014, D. e altri contro Belgio). Laddove i legami affettivi non siano tali da ricadere nell'ambito della «vita familiare» allora facilmente essi ricadranno nell'ambito della «vita privata».
Ne consegue che il diritto alla "vita privata e familiare" va ad assumere un contenuto estremamente ampio essendo ontologicamente connesso al contesto storico e culturale di riferimento.
Non si può negare, infine, come i due concetti finiscano con l'intersecarsi tra loro, affiancandosi o sovrapponendosi, rendendo difficilmente individuabile il confine tra la sfera privata e quella familiare.

Del resto, infatti, la stessa giurisprudenza di Strasburgo, in materia di espulsione, ha chiarito che in concreto gli elementi da considerare per valutare la proporzionalità della misura espulsiva sono essenzialmente gli stessi, indipendentemente dal fatto che sia coinvolta la famiglia o la vita privata (Corte EDU, AA contro Regno Unito, 20 settembre 2011, ric. n. 8000/08 "*While the Court has previously referred to the need to decide in the circumstances of the particular case before it whether it is appropriate to focus on "family life" rather than "private life", it observes that in practice the factors to be examined in order to assess the proportionality of the deportation measure are the same regardless of whether family or private life is engaged*"). Tra essi la Corte pone, tra gli altri, la durata del soggiorno nel Paese dal quale lo straniero deve essere espulso, l'ampiezza dei legami con lo Stato di accoglienza e l'esistenza o meno di ostacoli insormontabili a che la famiglia viva nel Paese d'origine (Corte EDU, Boultif c. Svizzera, 2 agosto 2001, ric. n. 54273/00).

In questo complesso contesto va letto il comma 1.1 dell'art. 19 comma 1.1D.lgs 286/98, il quale impone, ai fini della valutazione del rischio di violazione della vita privata e familiare, di tenere conto, lo si ribadisce, '*della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine*', indici parzialmente sovrapponibili a quelli elaborati dalla giurisprudenza della Corte Edu quali parametri per la proporzionalità della misura espulsiva.

Ecco allora che, oltre ai legami familiari, anche il parametro dell'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato, non certamente come fattore esclusivo, ma come circostanza che può concorrere a determinare quella «identità sociale» strettamente legata alla permanenza sul territorio italiano, e a provare l'effettivo inserimento sociale in Italia, così come anche la durata del soggiorno nel territorio nazionale, quali presupposti del rilascio di un permesso per protezione speciale che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, idoneo a costituire una significativa ed effettiva violazione al rispetto della propria vita privata o familiare.

Orbene, la sig.ra [redacted] ha lasciato il paese d'origine, il Ghana, oramai 8 anni fa, giungendo nel 2012 in Libia. Appare, dalla lettura delle sue dichiarazioni, che ella abbia intrapreso il viaggio in funzione del marito, il sig. [redacted], cui si era unita in matrimonio nel 2009 in Ghana, e con cui aveva già una bambina di circa 4 anni al momento della partenza. Interrogata sul punto, dichiara infatti in audizione: "*sono sua moglie, ci siamo sposai davanti a Dio. Io lo amo*" e che sarebbe stata lei stessa a presentarlo al padre affinché fosse accettato come sposo, contrariamente alla tradizione che prevedeva che fosse il padre a proporlo alla figlia. Racconta, in Libia, di essere rimasta incinta, e che durante la gravidanza avrebbe cominciato a soffrire di dolori all'addome, per i quali il medico le avrebbe consigliato dei controlli periodici. Tuttavia il marito sarebbe stato arrestato, e lei rimasta chiusa in casa per il timore di recarsi in ospedale ai controlli attraversando la città segnata dalla guerra civile. Recatasi infine in ospedale al culmine del dolore, avrebbe scoperto di aver perso il bambino già da diverso tempo, sarebbe stata quindi sottoposta ad un parto indotto al settimo mese, un intervento molto doloroso. Avrebbe pertanto espresso in Commissione la sofferenza provocata da tale esperienza, e l'angoscia che ne era scaturita e con la quale aveva affrontato l'arrivo in Italia. Nei mesi seguenti al suo arrivo, avrebbe sfruttato tutte le occasioni offertele al fine di lasciare indietro le esperienze traumatiche vissute ed acquisire gli elementi per intraprendere un nuovo percorso di vita. Infatti, ha partecipato ad un corso di italiano tenuto dall'associazione Mondo Donna, da luglio 2015 a luglio 2016, partendo da una condizione di totale mancanza di alfabetizzazione (cfr. '*non sono mai andata a scuola, non so né leggere né scrivere*'), e raggiungendo piena padronanza della lingua, tanto da aver prestato servizio come interprete presso la Procura in un procedimento penale; ha, poi, prestato volontariato presso l'associazione Naufragi, una realtà che ha lo scopo di promuovere l'inclusione sociale, e nel 2017 ha lavorato per tre mesi presso l'Hotel Fiera di Bologna. Il 21.12.2016

avrebbe dato alla luce il piccolo [redacted] (certificato di nascita estratto dal registro atti nascita del Comune di Pianoro), a tutela del superiore interesse del quale il Tribunale avrebbe riconosciuto il diritto a soggiornare in Italia ad entrambi i genitori, grazie ad un permesso per protezione umanitaria. Invero, nel provvedimento paterno si legge: "*la peculiare situazione familiare del ricorrente che vede riunita in Italia la propria famiglia composta tra l'altro da un figlio in tenerissima età tratteggia una condizione di particolare vulnerabilità per il ricorrente stesso, nell'ottica della salvaguardia dell'unità familiare e nella prospettiva di tutelare l'interesse superiore del minore a crescere ed essere accudito da entrambi i genitori*" (ord. del 19/06/2017 RG n. 3488/2017). Ricevuto il documento il sig. Salisu però abbandonava la moglie e il figlio e si trasferiva in Olanda, dove verosimilmente si trova tuttora, senza più provvedere il alcun modo al mantenimento del bambino.

E' evidente come tale episodio abbia interrotto bruscamente il percorso intrapreso dalla ricorrente, che partita dal Ghana per seguire il marito, si sarebbe ritrovata da sola, esclusa dal sistema di accoglienza, da cui si era allontanata per vivere la dimensione familiare di una abitazione con il marito ed il neonato; ed a seguito del diniego di rinnovo, senza un valido titolo di soggiorno sul territorio, con un bambino di oggi quattro anni di cui prendersi cura.

Tuttavia, anche in tale occasione, la ricorrente, riconosciuto l'interesse del minore come prioritario, ha cercato immediatamente supporto nelle reti locali. Dalla relazione in atti merge infatti che si è rivola al Servizio Community Center di Bologna, cui dichiarava di essere rimasta sola sul territorio con il figlio minore, e cui chiedeva supporto ai fini della richiesta di rinnovo del documento, in scadenza nel luglio 2019. Tale supporto si estrinsecava anche sotto il profilo dell'inserimento lavorativo. Si legge nella relazione in atti del 20 novembre 2020: "*Nel mese di giugno 2020, la signora si rivolge nuovamente al servizio per comprendere lo stato della sua domanda di rinnovo e richiedere supporto nell'inserimento lavorativo. In data 13/07/2020 si supporta la signora per l'accesso al servizio Insieme per il Lavoro, servizio della Fondazione San Petronio, in rete con il Comune di Bologna, per supportare nell'orientamento al lavoro persone con difficoltà nella ricerca autonoma del lavoro. Ad oggi la signora sta svolgendo un percorso di orientamento alle professioni presso OPIMM Bologna, grazie al supporto del servizio Insieme per il Lavoro. A seguito di contatto con il presente servizio, inoltre, si concorda di favorire un tirocinio nei prossimi mesi volto all'inserimento lavorativo. [...]Contestualmente, tramite la rete di volontari della Chiesa Metodista, emerge la possibilità per la signora di essere assunta presso la signora Cammelli Elisabetta. In data 4/08/2020 il servizio Community Center invia per conto della signora Cammelli domanda di sanatoria in favore della signora SULI Ambdellah. Ad oggi si è in attesa della convocazione da parte dello Sportello Unico Immigrazione della Prefettura di Bologna per la formalizzazione della pratica*". Agli atti risulta anche depositato il certificato attestante il corso professionalizzante frequentato dalla ricorrente. Quanto al minore, risulta dal certificato di iscrizione in atti che egli frequenti la scuola materna del territorio di Pianoro-Rastignano, nella classe U^3 . L'inserimento scolastico è stato possibile anche grazie all'intervento dei servizi sociali, la cui presa in carico per competenza comunale avverrà prossimamente, come attestante la documentazione depositata in atti. Quanto, infine, alla valutazione espressa dai servizi circa la sua capacità mono - genitoriale, si legge agli atti

che la ricorrente "*riesce a conciliare autonomamente la gestione del figlio minore con i suoi impegni formativi e si è resa molto più autonoma negli spostamenti e nella comprensione delle pratiche burocratiche amministrative relative ai suoi controlli medici*".

Tale vissuto converge nella costruzione di una «identità sociale» legata alla permanenza sul territorio. Risulta evidente l'esistenza di un nucleo familiare venutosi a creare a seguito dell'arrivo in Italia, e l'impegno della ricorrente – nonostante l'abbandono da parte del marito – affinché il bambino possa godere del diritto alla salute ed all'istruzione, e di una stabilità non solo di affetti, ma anche economica, sul territorio nazionale. Condizione, del resto, che mai si potrebbe realizzare nel caso di rientro in patria, dove le donne – specie appartenenti a comunità musulmane dell'entroterra rurale come la ricorrente – hanno pochissima autonomia e possibilità di istruzione (cfr. *Le ragazze delle regioni settentrionali e delle zone rurali di tutto il paese hanno meno probabilità di continuare e completare la loro istruzione a causa della scarsa qualità dei servizi educativi, dell'impossibilità di pagare le spese scolastiche, della priorità dell'istruzione dei ragazzi rispetto a quella delle ragazze, dei problemi di sicurezza legati alla distanza tra casa e scuola, della mancanza di dormitori e di servizi igienici e sanitari inadeguati* USSD, '2019 Human Rights Practices Report, Ghana' (section 6), 11 March 2020) e dove '*il divario è particolarmente ampio nelle comunità rurali, per un mix di motivi culturali, economici e istituzionali. L'opinione tradizionale secondo cui le donne dovrebbero essere a casa a svolgere compiti domestici e domestici e che le ragazze dovrebbero prendersi cura dei loro genitori in età avanzata, porta i genitori a scoraggiare l'educazione femminile*' UN SR on extreme poverty and human rights report 2018. Nelle medesime regioni, anche il diritto ad un lavoro dignitoso è limitato, riporta infatti il report USSD che '*le ragazze e le giovani donne ghanesi delle regioni rurali del nord del Ghana si trasferiscono nei centri urbani di tutto il Ghana per cercare lavoro come 'porters'; sono a rischio di traffico sessuale e di lavoro forzato*' (USSD, '2019 Human Rights Practices Report, Ghana' section Trafficking profile', 20 June 2019). La vita delle donne si svolge in funzione di un uomo (padre, marito, fratello) in potere di decidere dei loro comportamenti (vd. Kamil Fuseini and Ishmael Kalule-Sabiti, Women's Autonomy in Ghana: Does Religion Matter? http://www.bioline.org.br/pdf?ep15024) e la condizione delle donne sole con figli minori non è supportata né socialmente né economicamente dallo Stato (Anthony K. Nkyi, Growth Group for Single Parents in a community in Ghana, https://core.ac.uk/download/pdf/234681315.pdf). Anche nelle città maggiori si riscontra una forte resistenza a riconoscere i diritti delle donne, ed Amnesty International riporta che '*Le donne continuano ad essere sottorappresentate nella vita pubblica e politica e a rischio di violenza di genere. A ottobre, un documentario di BBC News che denunciava le molestie sessuali all'Università del Ghana ha portato alla sospensione di due professori e ha scatenato una discussione a livello nazionale sulle molestie sessuali sul posto di lavoro e nelle scuole*' (AI – Amnesty International: Human Rights in Africa: Review of 2019 - Ghana [AFR 01/1352/2020], 8 April 2020 https://www.ecoi.net/en/document/2028276.html) e lo UK Home Office che '*in casa, la punizione corporale è spesso una forma primaria di violenza domestica a cui sono esposti sia i bambini che le donne*' (UK, HO Country Policy and Information Note Ghana:

Background information, including internal relocation, September 2020 https://www.ecoi.net/en/file/local/2038336/Ghana_-_Background_note__including_IR_-_CPIN_-_v1.0_final_gov.uk.pdf). Ne consegue che anche il minore, ad oggi inserito in un percorso scolastico e seguito dal Servizio Sociale Minorile, andrebbe incontro ad una lesione del suo diritto ad una crescita dignitosa, sicura e protetta, privato di tutto ciò che definisce il 'diritto all'infanzia'. Invero, il governo del Ghana non ha aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo Protocollo opzionale sulla vendita di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia infantile, e le limitazioni delle risorse hanno fortemente limitato le capacità del governo di far rispettare adeguatamente le leggi sul lavoro e di attuare programmi sociali. Specificamente per quanto riguarda il diritto all'istruzione riporta il report USDOS 2020 che '*Secondo la Costituzione e la legge sull'istruzione, l'istruzione primaria in Ghana è gratuita e obbligatoria dalla scuola materna fino alla scuola media. Tuttavia, le famiglie povere spesso faticano a pagare le tasse amministrative e ad acquistare materiale scolastico e uniformi [...] Il sistema a doppio binario, introdotto nel 2018, permette agli studenti delle scuole secondarie, tipicamente di età compresa tra i 13 e i 17 anni, di frequentare la scuola a semestre alterni e di usufruire di opportunità come la formazione professionale quando non sono a scuola. Tuttavia, i rapporti indicano che tali opportunità spesso non sono facilmente disponibili o accessibili. Di conseguenza, questi bambini sono vulnerabili allo sfruttamento del lavoro minorile nei periodi in cui non vanno a scuola. Inoltre, fattori quali la carenza di aule scolastiche, la distanza dalle scuole, l'assenza di strutture igienico-sanitarie, il sovraffollamento delle aree urbane, le molestie sessuali sulle ragazze nelle scuole, la violenza fisica, gli abusi verbali e le scarse infrastrutture, soprattutto nelle aree rurali, limitano gravemente l'accesso all'istruzione per molti bambini*'(USDOL – US Department of Labor: 2019 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Ghana, 30 September 2020 https://www.ecoi.net/en/document/2040551.html). Quanto al rischio di lavoro minorile, il report dell'Unicef in Ghana pubblicato nel febbraio 2020 afferma: "*In Ghana oggi, tre bambini su 10 di età compresa tra i 5 e i 17 anni sono impegnati nel lavoro minorile. Questo tasso aumenta fino a raggiungere un bambino su due (54%) nella regione settentrionale. Il tasso di incidenza è più alto per i bambini che non frequentano la scuola, nelle zone rurali e per i bambini provenienti dagli ambienti più poveri*'.Lo stesso report conclude che '*La violenza è una realtà quotidiana per quasi tutti i bambini del Ghana. I bambini sono esposti ad abusi fisici, sessuali, emotivi e verbali in quasi tutti i contesti - a casa, a scuola o in luoghi pubblici*' (Unicef, 'Ghana' (p4), February 2020).
La ricorrente manca dal Ghana da 8 anni; vive in Italia da alcuni anni; qui è nato il suo bambino che sta cercando di far crescere senza più avere accanto il marito (e padre). E' vero che nel Paese d'origine ha la prima figlia che aveva affidato ad un'amica. Purtroppo però ne ha perso i contatti e nel corso dell'audizione è apparsa provata quando il giudice ha chiesto spiegazioni.

In conclusione, è possibile affermare l'esigenza di tutela della vita privata e familiare della ricorrente così come essa ha preso forma in Italia, da intendersi non tanto come diritto a mantenere l'unità familiare (posto che in caso di rimpatrio è evidente che il bambino seguirebbe la madre) ma piuttosto come diritto a conservare e proseguire la propria vita privata e familiare, qui già positivamente sperimentata, in un contesto se non di sostegno,

quanto meno neutro. Ma non certamente ostile. Ciò che avverrebbe in caso di rimpatrio dove la ricorrente si troverebbe da sola ad affrontare la monogenitorialità con tutti i problemi che ne deriverebbero.
Si tratta di un aspetto centrale che farebbe venir meno la proporzionalità dell'espulsione e si tradurrebbe in una ingerenza non consentita nel delicato bilanciamento ex art. 8 CEDU.
Ma a ben vedere la nuova ipotesi di *non refoulement* introdotta dal DL 130/2020 ha una portata più ampia (e quindi più favorevole) dello stesso art. 8 CEDU, non richiamando tutti i casi elencati dal secondo comma dell'art. 8. Con l'effetto che parrebbe demandato al giudice il bilanciamento con il solo interesse statuale alla *"sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica"*.
Ecco allora che, nel caso di specie, in assenza di profili di pericolosità, esistono fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della ricorrente da ritenersi accertato sulla base delle considerazioni che precedono.
Integrati i presupposti dell'art. 19 comma 1.1. nella nuova formulazione, alla ricorrente dovrà essere rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale.

Avuto riguardo alla natura delle questioni affrontate, le spese si intendono compensate.

P.Q.M.

Visto l'art. 702 bis c.p.c.,
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,

1) **accerta il diritto della ricorrente al permesso di soggiorno per "protezione speciale"** ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D.L.vo 25/2008 e dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, e per l'effetto dispone la trasmissione al Questore competente per territorio per quanto di competenza;
2) spese processuali compensate.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Bologna, così deciso in data 30 novembre 2020

Il Presidente est.

dott. Angela Baraldi